



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
MACROSTRUTTURA n° 4 (Viabilità – Assetto del territorio – Ambiente)

STRUTTURA GESTIONALE n° 6

Prot. gen. n° 11580 Vibo Valentia, li 06 MAG. 2022

ORDINANZA N° 1 / 2022

Oggetto: pulizia fossi, canali e manutenzione delle aree e dei terreni prossimi alle strade provinciali.

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO che la presenza di siepi, alberature e di altri tipi di vegetazione poste in fregio alle strade in proprietà, gestite da questa Provincia, può costituire situazione di pericolosità ed intralcio alla circolazione ed in particolare le piante, i cui rami protendono sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di vento e/o precipitazione nevose, un grave pericolo per la viabilità;

CONSIDERATO altresì che lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all'anomalo comportamento pluviometrico, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l'innescò di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in smottamenti e frane, con possibili colate detritiche e ristagno d'acqua sulla carreggiata stradale, producendo situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

VALUTATA la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade provinciali e valutati i possibili danni sulle strade provinciali causati dal ruscellamento incontrollato di acque, fango e detriti provenienti dalle strade vicinali, comunali e interpoderali e dai fondi privati;

RITENUTO necessario che, tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché alla manutenzione dei fabbricati, muri ed opere di sostegno al fine di garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione;

RITENUTO necessario altresì mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli: scarichi a cielo aperto, fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, etc.) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade provinciali, al fine di prevenire ed evitare allagamenti della sede stradale e pericoli per l'incolumità e per la sicurezza pubblica;

VISTO l'art 15 c.1 a) e c. 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e la sentenza di Cassazione n. 12262, del 17.7.12, in merito al danneggiamento e/o alla deformazione della sede stradale e/o delle infrastrutture, causate anche dall'invasione di radici, con la conseguente creazione di pericoli per la circolazione dei veicoli e per la pubblica incolumità;

RICORDATO altresì, che gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e gli artt. 892 e 893 C.C., dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza dai confini da osservare a seconda dell'altezza degli alberi, delle siepi e piantagioni tra fondi privati e/o confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico e canali;

VISTI gli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.), che dettano norme relativamente alla manutenzione delle ripe, condotte delle acque e canali artificiali e, visti gli artt.5 comma 3 e 6 comma 4 del vigente codice della strada che prevedono per l'Ente proprietario la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

DATO ATTO che la Provincia di Vibo Valentia, in quanto ente proprietario delle strade provinciali, è competente nell'adozione del presente provvedimento e che il medesimo attiene all'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali e quindi, ai fini dell'art. 13 della legge 241/90, non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre regimentare e convogliare, fino ai fossi di scolo, le acque meteoriche provenienti dai fondi privati, dalle strade comunali e/o vicinali che interferiscono con le strade provinciali e prevedere anche la rimozione dei detriti terrosi e di tutto il materiale trasportato sulle strade provinciali;

RITENUTO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate e da parte degli Enti e/o dei

soggetti privati proprietari dei terreni, delle strade comunali, interpoderali e vicinali che intersecano con le strade provinciali;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Gestionale n° 6, **Ing. Maria Giovanna Conocchiella**

ORDINA

Alla generalità dei Proprietari delle strade: comunali, vicinali ed interpoderali, e delle aree e dei terreni incolti prossimi alle strade provinciali, situati al di fuori dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di procedere ad effettuare, ciclicamente e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, gli interventi di pulizia di seguito elencati, in modo di garantire la perfetta pulizia e manutenzione di luoghi e corsi d'acqua:

1. taglio dell'erba e vegetazione in genere, regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade provinciali; taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno alle sedi stradali;
- 2 regolazione, sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade provinciali; rimozione di alberi, sterpi ed arbusti cresciuti spontaneamente sul confine stradale o ad una distanza inferiore a metri tre;
- 3 escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- 4 rimozione di tutti i detriti terrosi e di tutto il materiale trasportato sulle strade provinciali, proveniente da terreni e strade private intersecanti o interferenti con le strade provinciali;
- 5 costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri ed opere di sostegno ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze nonché alla pubblica incolumità, unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

si rammenta infine che i Proprietari di tutti i terreni confinanti e/o limitrofi con la sede stradale provinciale sono tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile,

alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e/o dimensioni nonché materiale proveniente da fabbricati, muri e opere di sostegno che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano viabile.

AVVERTE

- Che gli interventi di cura e manutenzione sono a carico dei rispettivi proprietari o conduttori dei fondi dove insistono ripe, alberi, arbusti, siepi e muri;
- Che gli interventi previsti nei punti 1 e 2 dovranno essere eseguiti entro e non oltre il **15 Giugno 2022**;
- Che in caso di inadempimento si provvederà alla segnalazione alle forze di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni di legge nella misura prevista dall'art.29 del D.lgs. 285/1992 da € 168,00 a € 674,00 e s.m.i.;
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento delle disposizioni previste nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

RICORDA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile e che, in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei proprietari sarà passibile della stessa sanzione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga notificata a tutti i *Sindaci della Provincia di Vibo Valentia*, trasmessa a *S.E. il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia* e sia resa pubblica mediante pubblicazione:

 sul sito internet istituzionale della Provincia di Vibo Valentia,
 all'albo pretorio di tutti i Comuni della Provincia di Vibo Valentia,
 nonché tramite i mezzi d'informazione locale.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a

chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i.).

A norma dell'art. 8 della L.241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella, Responsabile della Struttura Gestionale n° 6 della Provincia di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, li **06 MAG. 2022**

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Libero Scuglia

The image shows the official seal of the Province of Vibo Valentia, which is circular and contains the text "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA" around the perimeter and a central coat of arms. To the right of the seal is a handwritten signature in green ink.